

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1992

recante misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 19 al 23 ottobre 1992 per le importazioni in Portogallo di prodotti del settore lattiero-caseario in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1 e l'articolo 256, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3812/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi dei prodotti lattieri importati in Portogallo, in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3775/91<sup>(2)</sup>, ha stabilito i massimali indicativi per il 1992 per i prodotti del settore lattiero-caseario e ha previsto il frazionamento di tali massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a Dieci e in Spagna dal 19 al 23 ottobre 1992 per i formaggi di cui al codice NC 0406 90 23 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il quarto trimestre 1992;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio<sup>(3)</sup>, il disposto dell'articolo 252 dell'atto di adesione si applica, per quanto di ragione, alle importazioni in Portogallo di prodotti provenienti dalla Spagna;

considerando che a norma dell'articolo 250, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare,

secondo una procedura d'urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che, tenuto conto del numero delle domande presentate, è opportuno, in via conservativa, rilasciare i titoli MCS per la Comunità dei Dieci e per la Spagna limitatamente ad una percentuale dei quantitativi richiesti di formaggi di cui al codice NC 0406 90 23 e sospendere quindi il rilascio di nuovi titoli per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

1. Le domande di titoli MCS di cui al regolamento (CEE) n. 3812/90, presentate nella Comunità dei Dieci e in Spagna dal 19 al 23 ottobre 1992 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattieri di cui al codice NC 0406 90 23 sono accolte nella misura del 91,8 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità dei Dieci e la Spagna è provvisoriamente sospeso fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti di cui al codice NC 0406 90 23.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.